

Il giorno 15 novembre 2014 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse Umane e organizzazione Umberto Proia, dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Augusto Aponte, dal Capo del Servizio Risorse umane Alberto Martiello e da Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FALBI, rappresentata da

LUIGI LEONE
CARREN BALLETTA
SERGIO MARZOTTO
DONATELLA TORSELLA
MASSIMO VETRANO
MAURO PELLEGRINI
ANIELLO MANCINO
CATALDO ROSELLI


la FISAC-CGIL, rappresentata da

GUIDO PELLEGRINI
DIANA AVANZO
MAURIZIO MASSIMI

la UILCA-UIL, rappresentata da

CLAUDIO CAROSI
DANILO GIULIANI
FLAVIO SENO

hanno stipulato il seguente accordo per il personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia.



In relazione a quanto previsto dal punto 5 dell'accordo di contrattualizzazione del rapporto d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia del 13 luglio 2010, le parti convengono che per l'anno 2014 la componente legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia è individuata nella misura del 2,7% del monte salari 2013.

In relazione a ciò, le parti concordano quanto segue:

- una quota pari all'1,8% del monte salari 2013 è erogata al personale in servizio nell'anno 2014 sotto forma di una somma *una tantum*, corrispondente al 2,64% dello stipendio annuo lordo secondo le tabelle economiche all'1.1.2014 e sulla base della posizione organico-retributiva ricoperta da ciascun dipendente alla medesima data. Per il personale assunto nel corso del 2014, detta somma è calcolata sulla base della posizione rivestita all'atto dell'assunzione. In caso di assunzione ovvero di cessazione nel corso d'anno l'importo dovuto è riproporzionato in relazione al servizio prestato nell'anno 2014.

Tale somma *una tantum* non è utile ai fini del trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28.4.1993 (pensione a carico della Banca e indennità di fine rapporto - I.F.R.) né per il calcolo dell'I.F.R. nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al 27.4.1993 che non abbiano aderito alla previdenza complementare. Tale somma è inclusa nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

La liquidazione della somma *una tantum* avverrà ove possibile nel mese di dicembre c.a. e comunque non oltre il mese di gennaio 2015.

Ai dipendenti già iscritti nell'anno 2014 alla previdenza complementare e successivamente cessati dal servizio, le somme derivanti dal ricalcolo del TFR e del contributo a carico della Banca sull'importo dell'*una tantum* verranno corrisposte direttamente, al pari di altre eventuali competenze arretrate loro spettanti, salvo che la posizione individuale nel Fondo pensione complementare risulti ancora aperta alla data di liquidazione;

- una quota pari allo 0,9% del monte salari 2013 viene destinata alla previdenza complementare, secondo quanto previsto nell'accordo in materia previdenziale sottoscritto in pari data.

A far tempo dall'1.1.2015 una quota della richiamata componente economica è strutturalizzata, incrementando nella misura dello 0,6% le tabelle relative allo



stipendio nonché alle indennità e agli speciali compensi stabiliti in cifra fissa vigenti al 31.12.2014.

* * *

Qualora venga prorogato al 2015 il blocco della contrattazione economica per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, le parti confermano anche per il 2015 quanto previsto per il corrente anno dall'accordo dell'11 aprile 2014 in tema di blocco degli adeguamenti economici.

In particolare, per l'anno 2015 gli adeguamenti all'inflazione previsti dai vigenti accordi non sono applicati né danno luogo a liquidazione di arretrati negli anni successivi.

Per tutto l'anno 2015 continuerà a essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale nella misura attualmente in pagamento.

Restano esclusi dal blocco per l'anno 2015 gli istituti legati a merito e produttività.

L'adeguamento delle tabelle retributive, secondo le previsioni dei vigenti accordi, sarà corrisposto alla scadenza del blocco per l'anno 2015, con decorrenza 1.1.2016.

L'IPCA preso a riferimento per gli adeguamenti per il 2015 sarà quello pubblicato dall'ISTAT nel 2015, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

Per l'anno 2015 non opera il meccanismo di adeguamento previsto per i trattamenti di missione.



La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PER LA FALBI

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

PER LA FISAC-CGIL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PER LA UILCA-UIL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il giorno 11 novembre 2014 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse Umane e organizzazione Umberto Proia, dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Augusto Aponte, dal Capo del Servizio Risorse umane Alberto Martiello e da Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

GUIDO PELLEGRINI
DIANA AVANZO
MAURIZIO MASSITI

la FALBI, rappresentata da

LUIGI LEONE
CARMEN BALLETTA
SERGIO MARZINOTTO
DONATELLA MORSELLA
MASSIMO VETRANO
MAURO PELLEGRINI
ANIELLO MANENO
CARALDO ROSELLI

la UILCA-UIL, rappresentata da

CLAUDIO CAROSI
DANILO GIULIANI
FLAVIO SENO

hanno stipulato il seguente accordo per il personale della carriera direttiva.



In relazione a quanto previsto dal punto 5 dell'accordo di contrattualizzazione del rapporto d'impiego del personale della carriera direttiva del 13 luglio 2010, le parti convengono che per l'anno 2014 la componente legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia è individuata nella misura del 2,7% del monte salari 2013.

In relazione a ciò, le parti concordano quanto segue:

- una quota pari all'1,8% del monte salari 2013 è erogata al personale in servizio nell'anno 2014 sotto forma di una somma *una tantum*, corrispondente al 2,64% dello stipendio annuo lordo secondo le tabelle economiche all'1.1.2014 e sulla base della posizione organico-retributiva ricoperta da ciascun dipendente alla medesima data. Per il personale assunto nel corso del 2014, detta somma è calcolata sulla base della posizione rivestita all'atto dell'assunzione. In caso di assunzione ovvero di cessazione nel corso d'anno l'importo dovuto è riproporzionato in relazione al servizio prestato nell'anno 2014.

Tale somma *una tantum* non è utile ai fini del trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28.4.1993 (pensione a carico della Banca e indennità di fine rapporto - I.F.R.) né per il calcolo dell'I.F.R. nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al 27.4.1993 che non abbiano aderito alla previdenza complementare. Tale somma è inclusa nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

La liquidazione della somma *una tantum* avverrà ove possibile nel mese di dicembre c.a. e comunque non oltre il mese di gennaio 2015.

Ai dipendenti già iscritti nell'anno 2014 alla previdenza complementare e successivamente cessati dal servizio, le somme derivanti dal ricalcolo del TFR e del contributo a carico della Banca sull'importo dell'*una tantum* verranno corrisposte direttamente, al pari di altre eventuali competenze arretrate loro spettanti, salvo che la posizione individuale nel Fondo pensione complementare risulti ancora aperta alla data di liquidazione;

- una quota pari allo 0,9% del monte salari 2013 viene destinata alla previdenza complementare, secondo quanto previsto nell'accordo in materia previdenziale sottoscritto in pari data.

A far tempo dall'1.1.2015 una quota della richiamata componente economica è strutturalizzata, incrementando nella misura dello 0,6% le tabelle relative allo

stipendio nonché alle indennità e agli speciali compensi stabiliti in cifra fissa vigenti al 31.12.2014.

* * *

Qualora venga prorogato al 2015 il blocco della contrattazione economica per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, le parti confermano anche per il 2015 quanto previsto per il corrente anno dall'accordo dell'11 aprile 2014 in tema di blocco degli adeguamenti economici.

In particolare, per l'anno 2015 gli adeguamenti all'inflazione previsti dai vigenti accordi non sono applicati né danno luogo a liquidazione di arretrati negli anni successivi.

Per tutto l'anno 2015 continuerà a essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale nella misura attualmente in pagamento.

Restano esclusi dal blocco per l'anno 2015 gli istituti legati a merito e produttività.

L'adeguamento delle tabelle retributive, secondo le previsioni dei vigenti accordi, sarà corrisposto alla scadenza del blocco per l'anno 2015, con decorrenza 1.1.2016.

L'IPCA preso a riferimento per gli adeguamenti per il 2015 sarà quello pubblicato dall'ISTAT nel 2015, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

Per l'anno 2015 non opera il meccanismo di adeguamento previsto per i trattamenti di missione.



La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PER LA FISAC-CCIL

~~*[Handwritten signature]*~~
~~*[Handwritten signature]*~~
Gub. *[Handwritten signature]*
Diana *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]

PER LA FALBI

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
Massimo Vitranio
Rovelli *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]

PER LA UILCA-UIL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il giorno 13 novembre 2014 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse Umane e organizzazione Umberto Proia, dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Augusto Aponte, dal Capo del Servizio Risorse umane Alberto Martiello e da Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FALBI, rappresentata da

LUIGI LEONE
CARMEN BALLETTA
SERGIO MARZINOTTO
DONATELLA MORSELLA
MASSIMO VETRANO
MAURO PELLEGRINI
ANIELLO MANCINO
CATALDO ROSELLI


la FISAC-CGIL, rappresentata da

GUIDO PELLEGRINI
DIANA AVANZO
MAURIZIO MASSIMI

la UILCA-UIL, rappresentata da

CLAUDIO CAROSI
DANILO GIULIANI
FLAVIO SERNO

hanno stipulato il seguente accordo in tema di trattamento di quiescenza per il personale.



Trattamento di quiescenza del personale assunto a far tempo dal 28 aprile 1993

Consapevoli dell'importanza che il c.d. "secondo pilastro" riveste nell'ambito del trattamento previdenziale del personale assunto a partire dal 28 aprile 1993, le parti, nel quadro del progressivo rafforzamento della previdenza complementare in un'ottica di equità intergenerazionale, convengono di modificare la vigente disciplina nei termini seguenti.

.....omissis...

Articolo 7 (Anzianità nel Fondo)

1. L'anzianità nel Fondo è costituita dal periodo compreso tra la decorrenza dell'iscrizione al Fondo e la data di cessazione dal servizio ovvero di uscita dal Fondo.
2. Qualora il dipendente trasferisca al Fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 6, la posizione individuale accumulata presso altro fondo pensione, la relativa anzianità maturata presso quest'ultimo si somma a quella di cui al comma 1.

.....omissis...

Articolo 9 (Finanziamento del Fondo)

1. In caso di adesione esplicita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4, il Fondo è finanziato attraverso il versamento:
 - a) di contributi a carico della Banca, nelle misure di seguito indicate, in relazione alla misura della contribuzione a proprio carico scelta dal dipendente:
 - 6,30% della retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto (di seguito: TFR) a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari allo 0,5%;
 - 6,90% della retribuzione utile per il TFR a fronte di una contribuzione a carico del dipendente dell'1,0%;
 - 7,50% della retribuzione utile per il TFR a fronte di una contribuzione a carico del dipendente superiore all'1,0%;
 - b) di contributi a carico del dipendente, non inferiori allo 0,5% della retribuzione utile per il TFR con scaglioni pari allo 0,5%, in base ad opzione da esercitarsi in via preventiva fino a due volte all'anno;
 - c) della somma accantonata per ciascun dipendente a titolo di TFR, calcolata sulla base delle previsioni della legge 29 maggio 1982, n. 297;
 - d) di contributi volontari straordinari eventualmente versati dal dipendente a favore della propria posizione individuale nel Fondo.

.....omissis...

3 bis. Il dipendente che abbia fruito di periodi di aspettativa per l'assunzione di impieghi all'estero per i quali non abbia maturato titolo, all'estero, a percepire un trattamento di pensione, anche differito, e abbia provveduto, entro un anno dal rientro in servizio, alla copertura assicurativa presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria dei periodi stessi, ha diritto, con riferimento alla retribuzione

MR

BR
POT
POT

spettante al momento del rientro in servizio, al versamento nella propria posizione individuale nel Fondo delle somme di cui al comma 1, lett. a) e c), e può versare la contribuzione di cui al comma 1, lett. b).

.....omissis...

6. Il dipendente può inoltre trasferire al Fondo, al momento dell'adesione, la posizione individuale accumulata presso altro fondo complementare, con gli effetti di cui all'art. 7, comma 2.

Articolo 10 (Decorrenza dell'obbligo di contribuzione)

1. L'obbligo di versamento al Fondo delle somme di cui all'art. 9, comma 1, decorre dal giorno di corresponsione della retribuzione. A tal fine la Banca, con cadenza mensile:
 - versa le somme di cui alle lett. a) e c);
 - trattiene direttamente sulla retribuzione i contributi – da versare al Fondo – a carico dei dipendenti di cui alla lett. b).
2. Nei casi di adesione successiva previsti dall'art. 5, l'obbligo di versamento della prima contribuzione prevista dall'art. 9 decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di manifestazione esplicita dell'adesione.
3. Nell'ipotesi di esplicitazione dell'adesione tacita prevista dall'art. 9, comma 2, l'obbligo del primo versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di manifestazione della volontà.
4. Nei casi di prosecuzione volontaria della contribuzione previsto dall'art. 9, comma 4, e di mantenimento della posizione nel Fondo di cui all'art. 9, comma 5, l'obbligo di versamento delle somme di cui alla lettera a) del medesimo articolo si estingue a partire dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio.

Articolo 11 (Composizione del Fondo)

1. Il Fondo è composto da:
 - il Patrimonio, costituito dai versamenti previsti dall'art. 9 e dai rendimenti finanziari derivanti dall'impiego di tali attività ed articolato in conti, relativi alle posizioni individuali, valorizzati in quote mensili;
 - la Riserva di cui al successivo art. 16, comma 2;
 - la Sezione di garanzia, di cui al successivo art. 12 bis, finanziata con versamenti mensili a carico della Banca pari allo 0,4% del totale delle retribuzioni utili al trattamento di fine rapporto dei dipendenti aderenti al Fondo e dai rendimenti finanziari derivanti dall'impiego di tali attività.

.....omissis...



Articolo 12 bis (Garanzia di rendimento minimo)

1. L'adesione ad uno dei comparti di investimento A o B di cui all'art. 12, comma 3, attribuisce al dipendente, al verificarsi degli eventi di cui al comma 3, il diritto al riconoscimento di un rendimento minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia copre dal rischio di rendimenti inferiori al minimo garantito risultanti da scelte del gestore. La garanzia di rendimento è prestata dalla Sezione di garanzia di cui all'art. 11, terzo alinea.

.....omissis...

4. In tali casi, qualora il rendimento lordo su base annua della gestione del portafoglio di ciascun comparto assistito da garanzia, calcolato con metodologia "Time Weighted Rate of Return" (TWRR) sull'intero periodo di partecipazione al Fondo, sia inferiore al tasso di rendimento garantito, il dipendente avrà diritto a un'integrazione in relazione ai sottoperiodi di appartenenza ai diversi comparti assistiti da garanzia. Tale diritto matura dal primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. L'integrazione dovuta per la garanzia è calcolata con capitalizzazione composta annua sul montante dello "stock" iniziale e sui flussi.

.....omissis...

Articolo 17 (Pensione diretta)

.....omissis...

5. La conversione in rendita annua di tale montante contributivo è effettuata sulla base dei coefficienti di trasformazione indicati nell'Allegato A. Tali coefficienti sono sottoposti a verifica attuariale da un consulente esterno, su incarico della Banca, con cadenza triennale. I risultati delle verifiche sono portati a conoscenza del Comitato di sorveglianza e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie. I dipendenti che cessano dal servizio con diritto a pensione nel Fondo hanno titolo all'applicazione della tabella dei coefficienti di trasformazione in rendita vigente al compimento del 62° anno di età.

omissis

Le parti convengono che gli artt. 34, 35, 39, 40 e 41 sono soppressi.

* * *

Le modifiche di cui agli artt. 9 co. 1, 10, 11 e 17 entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2015.

* * *



Le parti, richiamando quanto dichiarato in premessa e in un quadro di sostenibilità economica degli interventi e di equilibrio finanziario di lungo periodo, si impegnano a proseguire la trattativa in tema di previdenza complementare. In tale ambito verranno definite in via prioritaria e in tempi brevi, entro marzo 2015, le concrete modalità di impiego della quota della componente economica legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia, pari allo 0,9% della massa salariale 2013, destinata alla previdenza complementare secondo quanto previsto nell'accordo in materia economica sottoscritto in pari data, al fine di finanziare una prestazione da riconoscere ai dipendenti all'uscita dal Fondo in presenza di requisiti minimi da definire.

In relazione a quanto sopra, l'Amministrazione dichiara che gli attuali coefficienti di trasformazione in rendita, calcolati con riferimento alla sola popolazione maschile, costituiscono un fattore di squilibrio strutturale della riserva e andranno quindi definiti i necessari correttivi in materia.

Trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28 aprile 1993

Le parti convengono di modificare la vigente disciplina nei termini seguenti:

Art. 22

Indennità di anzianità

....Omissis....

Si tiene inoltre conto, in aumento del servizio utile come innanzi determinato, delle:


- anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 al personale che abbia acquisito la qualifica di ex combattente. Dette anzianità sono peraltro computabili limitatamente al raggiungimento di 40 anni di servizio utile per la liquidazione dell'indennità;
- anzianità convenzionali riscattate alla data del 30.11.2014, non utilizzabili per incrementare l'aliquota di pensione alla prima data utile per la liquidazione della pensione stessa o non utilizzate per cessare dal servizio con diritto a pensione. Tale disposizione si applica a partire dalle cessazioni dal servizio con decorrenza 1.12.2014.

....Omissis....




La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE


A. Spini


PER LA FALBI


Massimo Vittrup
Armen Dattetta
Paoli
Giuseppe Foschi
Giuseppe
Albo Marcan
Massimo Felli

PER LA FISAC-CGIL

Giuseppe
Diana Arano
Massimo

PER LA UILCA-UIL


Giuseppe



